



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA
SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

Roma, 15/06/2020

Prot. 0004019

Oggetto: Emergenza Coronavirus-Le nuove linee guida per il trasporto pubblico allegate al DPCM 11 giugno introducono deroghe al distanziamento sui veicoli

Per conciliare le esigenze di contenimento dei contagi con l'aumento del coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico, le nuove linee guida(allegato 15 DPCM 11 giugno)introducono alcune deroghe al rispetto della distanza minima di 1 metro tra passeggeri

Le nuove Linee guida per l'informazione agli utenti e il contenimento dell'epidemia nel settore del trasporto pubblico, nell'ultima [versione allegata \(n.15\) al DPCM 11 giugno 2020](#), contengono alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente formulazione.

In particolare, vengono dettate diverse indicazioni operative per consentire deroghe al rispetto del distanziamento di un metro tra i passeggeri. Nel trasporto aereo, il continuo ricambio e il trattamento dell'aria in cabina con filtri EPE, oltre che la presenza di flussi d'aria verticali, nonché l'adozione di specifici protocolli di prevenzione e l'impiego da parte dei passeggeri di mascherine-da cambiarsi ogni 4 ore-consentono l'occupazione dei posti senza obbligo di alternanza.

Parimenti nel Trasporto Pubblico Locale su gomma e su ferro, le cui indicazioni sugli indici di riempimento vengono estese anche al trasporto marittimo, è consentita la deroga del rispetto della distanza minima di un metro, per un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% della capacità risultante dalla carta di circolazione (comprensiva dei posti a sedere e in piedi), preferendo l'allineamento verticale dei passeggeri. E' consentita, l'utilizzazione in verticale delle sedute, senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento faccia a faccia e l'affiancamento tra due persone. Per i veicoli con posti a sedere disposti solo in affiancamento orizzontale, resta la necessità di garantire l'alternanza delle occupazioni delle sedute, salvo la possibilità di utilizzo di separatori.

Le stesse deroghe al rispetto della distanza minima di un metro sono previste, per i trasporti ferroviari non a lunga percorrenza, nonché, con alcune cautele organizzative, per i veicoli chiusi (funivie, cabinovie etc) degli impianti di risalita a fune.

Cordiali saluti

Il Responsabile
f.to Dott. Enrico Zavi